

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
Provincia di Belluno

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ VALBELLUNA SERVIZI
S.R.L. DEI CENTRI SERVIZI PER L'ANZIANO E CENTRI DIURNI DI
TRICHIANA, MEL E LENTIAI
E DEGLI ALLOGGI DI SOLLIEVO DI TRICHIANA.
PERIODO 1 GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2031**

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17.12.2012 n. 221) e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

SOMMARIO:

1. Informazioni di sintesi
2. Finalità
3. Normativa di riferimento
4. Situazione attuale del servizio
5. Caratteristiche del servizio
6. Obblighi di servizio pubblico e universale
7. Motivazioni della scelta dell'affidamento in-house e ragioni del mancato ricorso al mercato
8. Sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto in house
9. Motivazione economico – finanziaria della scelta
10. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016 e ex art. 34, comma 20, del dl 18 ottobre 2012, n.179 convertito in l. 221/2012

1. Informazioni di sintesi

Oggetto dell'affidamento	Concessione Centri Servizi per l'anziano e centri diurni di Trichiana, Mel e Lentiai e degli alloggi di sollievo di Trichiana
Ente affidante	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a Società in house providing
Durata del contratto	9 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Borgo Valbelluna

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Adelina Antoniazzi
Ente di riferimento	COMUNE DI TRICHIANA
Area/servizio	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Telefono	0437544214
Email	adelina.antoniazzi@borgovalbelluna.bl.it
Data di redazione	

2. Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento della **concessione del Servizio di gestione dei Centri Servizi per l'Anziano e centri diurni di Trichiana, Mel e Lentiai e degli alloggi di sollievo di Trichiana, alla società controllata Valbelluna Servizi s.r.l.**

La relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito in Legge 17.12.2012 n. 221.

In particolare l'art. 34, comma. 20 del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, in L. 17/12/2012, n. 221, dispone che: «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

3. Normativa di riferimento

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme dell'art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 14 e art. 106, par. 2 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. Stato, sez. V, 22 Dicembre 2005, n. 7345).

Il "servizio pubblico" può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il "servizio universale" può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di servizio universale ricomprende "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La nozione interna di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale", ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sent. Corte cost. n. 325/2010).

I "servizi di interesse generale", secondo la Commissione Europea, sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. In altre parole, può affermarsi che la *ratio* degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'ente locale deve pertanto intervenire laddove – per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Il servizio pubblico locale di cui l'ente è titolare può essere gestito direttamente, in economia o con un affidamento *in house providing*, oppure affidato all'esterno con le modalità e nelle forme previste dal Codice degli appalti.

Il Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, recependo la definizione di affidamento in house providing come costruita dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla celebre sentenza "Teckal" della Corte di Giustizia Europea, Sez. V, 18/11/1999, C-107/98 e i principi contenuti nelle succitate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti

sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");

2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti di servizi alle società.

Il Comune di Borgo Valbelluna, dal 05/09/2022, con Determina ANAC in pari data – id 4084 - risulta iscritto in tale elenco in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Valbelluna Servizi s.r.l..

Per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.Lgs. 33/2013.

L'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni in 17/12/2012, n. 221, prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23.09.2016, indica all'art. 4, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante società *in house* che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere

- a) "produzione di un servizio di interesse generale";
- b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...";
- c) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...";
- d) "servizi di committenza ...".

L'art. 16 del citato decreto dispone che le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo nel caso di assenza di capitali privati. Gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di costituire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società *in house* sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società Valbelluna Servizi s.r.l. controllata dal Comune di Borgo Valbelluna, possiede tutti i predetti requisiti di legge.

4. Situazione attuale del servizio

Si premette che con Legge della Regione Veneto n. 1 in data 24 gennaio 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30 gennaio 2019, il nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana appartenenti alla Provincia di Belluno. Ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge Regionale n. 1/2019, il Comune di nuova istituzione è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Con Atto a rogito del Dr. Domenico Grasso, Notaio in Belluno, Rep. n.18834 Raccolta n. 4117, in data 20.12.2004, registrato a Belluno il 28.12.2004 al n. 100799 – Serie 1, il Comune di Trichiana ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "VILLANOVA Servizi S.R.L.". In data 27 dicembre 2012 è stato stipulato un contratto di servizio e di concessione amministrativa per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi della Casa di Riposo di Trichiana alla Villanova Servizi s.r.l. con effetto dal 01 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017.

Con Atto a rogito del Dr.ssa Fiorella Francescon, Notaio in Belluno, Rep. n. 33857, in data 18.03.2004, il Comune di Mel ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "GE.Mel S.R.L.". In data 27 dicembre 2012 con atto prot. 14534 è stato stipulato un contratto di servizio e di concessione amministrativa per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi della Casa di Riposo di Mel e centro diurno alla GE.MEL s.r.l. con effetto dal 01 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017.

In data 24 settembre 2015, come risulta da atto Rep. 7760, Raccolta 5622, a rogito del Dr. Stefano Stivanello, Notaio in Ponte Nelle Alpi (BL), la Società Ge.Mel s.r.l., di proprietà del Comune di Mel ha incorporato mediante fusione, la Società Villanova Servizi s.r.l. di intera proprietà del Comune di Trichiana, assumendo la denominazione di Essepiuno Servizi s.r.l. con soci al 50% i comuni di Mel e Trichiana.

Con Atto rep. 10969 a rogito del Dr. Stefano Stivanello, Notaio in Ponte Nelle Alpi (BL), è stata costituita la Società Lentiai Servizi s.r.l., della quale il Comune di Lentiai risultava unico socio.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019, con atto notarile Rep. n. 12.169 del 26.02.2020 – Raccolta n. 8.935, registrato a Belluno il 26.02.2020 al n. 1005 Serie IT, a rogito del Dr. Stefano Stivanello, notaio in Ponte Nelle Alpi (BL), a seguito di fusione per incorporazione della Società Lentiai Servizi s.r.l. nella Società Essepiuno Servizi s.r.l., è stata costituita la Società Valbelluna Servizi s.r.l. di cui il Comune di Borgo Valbelluna è socio unico.

I Centri Servizi per l'anziano e relativi centri diurni presso gli estinti comuni, ora Municipi, e gli alloggi di sollievo di Trichiana, sono attualmente gestiti in base a precedenti contratti di servizio nei quali il nuovo Comune di Borgo Valbelluna è subentrato, come di seguito riportato:

Mel: affidamento in concessione mediante contratto di servizio Protocollo n. 15833/2017 del 28.12.2017 per la gestione dei servizi di Casa di Riposo comunale "Dr. P. Sbardella" e centro diurno, dal 01.01.2018 al 31.12.2022, alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna).

Trichiana: affidamento in concessione mediante contratto di servizio Protocollo n. 13151/2017 del 21.12.2017 per la gestione dei servizi di Casa di Riposo comunale "Madonna della Salute" e centro diurno, dal 01.01.2018 al 31.12.2022, alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna); affidamento in concessione, mediante contratto di servizio, Protocollo n. 191/2018 del 08.01.2018 della gestione del servizio sociale di concessione degli alloggi comunali di sollievo quale attività connessa e sinergica al servizio di Casa di Riposo, con durata dal 01.01.2018 al 31.12.2022.

Lentiai: affidamento in concessione mediante contratto di servizio Protocollo 656 del 22.01.2019 per la gestione del Centro Servizi per anziani "Rosa e Ettore Mione" e centro diurno, dal 01.03.2019 al

31.12.2024, alla Società Lentiai Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020, sono stati approvati gli esiti dell'analisi complessiva delle società, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., nelle quali il Comune di Borgo Valbelluna deteneva partecipazioni dirette e indirette al 31.12.2019. Dal predetto provvedimento si evince che il Comune di Borgo Valbelluna possiede il 100% della società Valbelluna Servizi s.r.l. nata dalla fusione per incorporazione della Lentiai Servizi s.r.l. nella Essepiuno Servizi s.r.l. con atto notarile rep. n. 12169 del 26.02.2020 con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l. Tale Società, opera per la realizzazione di attività di produzione di servizi, sia a rilevanza economica che di tipo strumentale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tra cui in particolare:

- gestione del servizio di centri servizi per l'anziano;
- gestione di servizi semi-residenziali per anziani: centri diurni e assistenza domiciliare;
- gestione di mense;
- dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali ad uso umano e veterinario, dei prodotti galenici e degli altri prodotti affini.

E' volontà dell'Amministrazione mantenere l'attuale formula organizzativa dell'affidamento diretto in concessione sia del servizio di gestione dei Centri Servizi per anziani di Trichiana, Mel e Lentiai e dei relativi centri diurni che della gestione degli alloggi comunali di sollievo presso la casa di Soggiorno per anziani di Trichiana.

La presente Relazione si pone l'obiettivo di illustrare, ai sensi della normativa sopra citata, i punti su cui il Legislatore chiede piena conoscibilità in tema di gestione di servizi pubblici, ovvero le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione precedente a preferire un modello di gestione del servizio rispetto agli altri offerti dall'Ordinamento, la sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale presenti nel modello delineato, indicando, se previste, le compensazioni economiche. Ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis del D. L. 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9, le relazioni di cui al richiamato art. 34 del D. L. n. 179/2012, convertito in L. 17/12/2012, n. 221 devono essere inviate dagli Enti Locali all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si intende inoltre relazionare in merito alla congruità economica delle condizioni dell'affidamento, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche oltre che della possibilità di applicazione di piani tariffari "sociali".

5. Caratteristiche del servizio

Trattasi di concessione del servizio di gestione dei Centri Servizi per l'Anziano di Trichiana, Mel e Lentiai e relativi centri diurni oltre alla gestione degli alloggi comunali di sollievo come attività accessoria alla gestione del Centro Servizi per l'Anziano di Trichiana.

Il Gestore è soggetto ai vincoli normativi in tema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali di cui alla L.R. 22/2002 e alla DGRV 84/2007 e ss.mm.ii.. La verifica degli standard qualitativi e quantitativi di cui alle succitate normative deve comunque essere inteso come minimale e non come finalità gestionale. L'obiettivo da perseguire è identificato dal mantenimento degli indicatori consolidati, suddivisi per centri di imputazione e rappresentativi del conto economico e patrimoniale, della solvibilità aziendale, degli standard (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.) e del fabbisogno annuale del personale (D.Lgs. 175/2016). Gli standard qualitativi dovranno essere certificati con procedure oggettive, ovvero con il mantenimento dei sistemi di gestione della qualità e della salute e sicurezza sul lavoro già certificati ISO 9001 e ISO 45001.

6. Obblighi di servizio pubblico e universale

In via generale gli obblighi di servizio imposti all'affidatario dei servizi in questione, sono:

- a. Uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni discriminazione. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b. Imparzialità: Il Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
- c. Continuità: trattandosi soprattutto di servizi resi ai cittadini in condizioni di fragilità, l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dal Gestore. In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- d. Partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da garantire la possibilità di accesso al servizio. La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore.
- e. Informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dal Dlg.s 33/2013 e s.m.i. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso;
- f. Efficienza, efficacia, economicità: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Ogni rapporto di servizio esistente tra il Gestore ed il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente/fornitore. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tali ipotesi la Società si atterrà a quanto stabilito dalla L. 146/1990 e dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali.

7. Motivazioni della scelta dell'affidamento in-house e ragioni del mancato ricorso al mercato

La normativa vigente prevede le seguenti modalità di gestione e affidamento dei servizi:

1. Gestione diretta;
2. Affidamento in appalto o concessione;
3. Affidamento a Società a capitale misto pubblico-privato;
4. Affidamento "*in house providing*".

Si evidenzia che il Comune non dispone di personale proprio con le professionalità specifiche richieste, per la gestione dei Centri Servizi per gli Anziani e relativi centri diurni.

Con queste premesse le opzioni di gestione percorribili sono ridotte alle due seguenti:

1. l'affidamento in concessione a terzi;
2. l'affidamento in house providing.

8. Sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto in house

Affidamento in house-providing:

Si tratta di affidamento diretto a Società c.d. in house, cioè a società che secondo le specifiche disposizione statutarie, (adeguate al Dlgs. 175/2016 e s.m.i.) risulta essere a totale partecipazione pubblica, soggetta a “controllo analogo”, esercitato secondo le modalità di cui al “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2022 e che svolge attività esclusiva a favore dell’Ente affidante.

A decorrere dalla data di costituzione delle singole Società comunali Villanova Servizi s.r.l. e Ge.Mel s.r.l. poi fuse nella Essepiuno Servizi s.r.l. e successivamente a seguito della nascita del nuovo Comune di Borgo Valbelluna, confluite con la Lentiai Servizi s.r.l. nell’attuale Valbelluna Servizi s.r.l., le attività svolte dalla Società sono state denotate da un’elevata importanza strategica per il socio unico, consentendo alla stessa di affrontare con successo la complessità gestionale del settore sociale e socio sanitario. In questi ultimi anni si è assistito ad una progressiva crescita della struttura aziendale, anche in termini di risorse umane, ovvero di professionalità in grado di soddisfare la crescente complessità dei profili fisiologici degli ospiti delle strutture per anziani dalla stessa gestite nei tre ex Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai.

Il grado di patrimonializzazione della società raggiunto anche a seguito dell’incorporazione della Lentiai Servizi s.r.l., ha consentito e consente tutt’ora, una politica di investimenti di ampio respiro e una più elevata capacità competitiva, oltre ad una maggior flessibilità nella gestione del personale e contestualmente una maggior professionalizzazione e specializzazione dello stesso.

Assenza di vocazione commerciale

La società Valbelluna Servizi s.r.l. è, a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Borgo Valbelluna, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge, come disciplinate dal “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2022. Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Borgo Valbelluna, un controllo ed un’ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

E’ da rilevare la sussistenza di tutti i requisiti sopracitati richiesti dalla normativa europea:

- 1) i capitali di Valbelluna Servizi S.r.l. sono al 100% di proprietà del Comune di Borgo Valbelluna, non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- 2) il 100% dell’attività della società Valbelluna Servizi S.r.l. è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione controllante;
- 3) l’ente affidante esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici: controllo societario, controllo economico – finanziario e controllo di gestione.

L’oggetto sociale delle società Valbelluna Servizi S.r.l., evidenzia, come si è detto, che la gestione è esclusivamente focalizzata ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale all’attività del Comune di Borgo Valbelluna ed in particolare la gestione dei Centri servizi per gli anziani ed i connessi centri diurni e la gestione degli alloggi comunali di sollievo presso il CSA di Trichiana.

9. Motivazione economico – finanziaria della scelta

I Centri servizi per l’anziano “P. Giorgio Sbardella” di Mel e “Madonna della Salute” di Trichiana sono attualmente gestiti mediante contratti di concessione amministrativa come sopra evidenziato in scadenza al 31.12.2022. Il Centro Servizi per l’Anziano di Lentiai, “Rosa e Ettore Mione” è gestito mediante contratto di concessione amministrativa in scadenza al 31.12.2024.

Il Comune di Borgo Valbelluna, previa risoluzione consensuale del contratto in essere con la Valbelluna Servizi s.r.l. relativamente alla gestione del Centro Servizi per Anziani e centro diurno di Lentiai dal 01/01/2023, al fine di uniformare la scadenza con i contratti in essere per analogo servizio presso le case di Soggiorno per Anziani di Mel e Trichiana e relativi centri diurni, intende riaffidare i servizi di cui trattasi a detta Società con decorrenza 01.01.2023 e per la durata di 9 anni e quindi fino al 31.12.2031 mediante l’affidamento *in house providing*.

La società Valbelluna Servizi s.r.l. ha già dimostrato attraverso i precedenti affidamenti, di saper affrontare in maniera ottimale le attività affidate sul territorio comunale.

L'affidamento in house dei servizi sociali e socio-sanitari, rappresenta la scelta ottimale per coniugare l'impiego efficace delle risorse pubbliche a disposizione (investimenti strutturali atti a valorizzare il bene pubblico, investimenti in attrezzature sanitarie finalizzate al potenziamento delle condizioni di sicurezza del personale coinvolto, investimenti in beni durevoli rivolti al miglioramento del confort degli ospiti della struttura, ottimizzazione e fidelizzazione del personale, al fine di garantire una sempre migliore qualità del servizio offerto agli utenti, investimenti in formazione del personale, bilanci in equilibrio economico-finanziario), unitamente ai benefici per la collettività (tariffe inferiori alla media territoriale di settore, apprezzamento del servizio semiresidenziale con contestuale aumento delle presenze nel corso degli anni) e quindi perseguendo gli obiettivi di universalità e socialità (collaborazione con i servizi sociali comunali, instaurazione di rapporti di collaborazione con associazioni di volontariato attive sul territorio) oltre che di efficienza, di economicità e di qualità del servizio (gestione efficiente dell'ampio turnover di operatori socio sanitari mantenendo gli standard del personale con un 40% di ore in più rispetto ai valori di cui alla L.R. 22/2002, potenziamento del personale infermieristico).

Inoltre la modalità di affidamento prescelta risulta vantaggiosa anche per i seguenti aspetti tecnico-gestionali:

- le condizioni economiche previste **non prevedono compensazioni economiche** a carico del Comune;
- viene garantita la possibilità di soddisfare prontamente le richieste dell'utenza;
- si mantiene il margine operativo della gestione all'interno della società pubblica con conseguente patrimonializzazione della stessa e correlato efficientamento dei servizi;
- la gestione flessibile delle attività, dovuta al potere di indirizzo e controllo dell'Ente è utile al fine di garantire un'elevata operatività in relazione ai mutamenti delle condizioni esterne che di volta in volta si presentano.

L'affidamento della gestione delle tre strutture consente alla Società di sviluppare un piano di qualificazione ed efficientamento congiunto delle stesse per assicurare un'adeguata competitività nell'offerta dei servizi ed una pronta risposta ai bisogni degli utenti.

In questo contesto, il ricorso al mercato, anche a parità di efficienza gestionale, introdurrebbe inevitabilmente dinamiche privatistiche finalizzate al conseguimento di un utile di esercizio (dividendi) in palese contrasto con la priorità di tutela sociale perseguita dall'Ente Comunale socio, ovvero andrebbe a limitare significativamente il piano di investimenti a favore del bene pubblico, la fidelizzazione (qualità) del personale e il mantenimento di piani tariffari "sociali". Affrontare con successo la complessità gestionale del settore sociale e socio-sanitario nel quale opera la propria società ha richiesto in questi ultimi anni una crescita della struttura aziendale anche in termini di risorse umane, ovvero di professionalità in grado di soddisfare la crescente complessità dei profili fisiologici degli ospiti, in particolare non autosufficienti delle strutture per anziani.

In tale contesto risulta prioritario:

- sviluppare un piano di qualificazione ed efficientamento delle strutture operanti nel settore per assicurare un'adeguata competitività nell'offerta dei servizi e una risposta ai bisogni degli utenti;
- ricercare un consolidamento che contribuisca a conseguire dimensioni e competenze capaci di rispondere all'evoluzione del contesto territoriale e nazionale;
- perseguire collaborazioni con strutture limitrofe al fine di individuare e sviluppare nuove sinergie sia per quanto riguarda la parte economica (acquisti, procedure amministrative, ecc) che per quella organizzativa (personale sanitario e non).

Gli elementi gestionali e organizzativi di cui sopra ed i relativi dati di rilievo economico – finanziario sono stati esposti dalla Società partecipata come risulta, in particolare, dalla relazione sul governo societario – esercizio sociale 2021 del 01.04.2021, e dai verbali n. 8 del 09.11.2021, n. 4 del 29.03.2021 e n. 8 del 12.08.2022, depositati agli atti.

10. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016 e ex art. 34, comma 20, del dl 18 ottobre 2012, n.179 convertito in l. 221/2012

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società Valbelluna Servizi srl nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i

principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Si ritiene sussistano ampiamente i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. In particolare:

- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio;
- la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio:
 - capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
 - ha una gestione in equilibrio;
 - presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
 - possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio sia sotto il profilo professionale che numerico garantendo la continuità del servizio anche in caso di ferie, malattia o altre assenze;
 - è in grado di garantire un limitato turnover del personale essendo personale dipendente della società;
 - è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

- la proposta di concessione del servizio in oggetto in house providing è stata predisposta sulla base dell'analisi dei costi minimi necessari a garantire un livello ottimale di qualità del servizio, considerando che la società in house, al contrario di soggetti economici privati, non deve tendere alla massimizzazione del profitto ma al pareggio economico-finanziario complessivo.

E' stato accertato che l'affidamento in oggetto risulta economicamente vantaggioso nel complesso, in quanto consente l'erogazione dei servizi nel rispetto dei livelli qualitativi richiesti dalla normativa vigente, con tariffe all'utenza contenute e senza alcuna compensazione economica da parte del Comune.

In conclusione, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'amministrazione comunale, l'affidamento diretto in house a Valbelluna Servizi s.r.l., in concessione del servizio di gestione dei Centri Servizi per l'Anziano di Trichiana, Mel e Lentiai e relativi centri diurni, oltre alla gestione degli alloggi comunali di sollievo di Trichiana intesa come servizio accessorio alla gestione del Centro Servizi per l'anziano.

Pertanto, si propone l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento in house alla società Valbelluna Servizi s.r.l., secondo le modalità tecnico economiche indicate nel contratto di servizio riportante le prestazioni "necessarie e indispensabili" circa la prestazione richiesta, allegato sub 1) alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Data, 20.12.2022

Il Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità
Dott.ssa Adelina Antoniazzi